

29 OTTOBRE 2014

AUTO A USO PRIVATO: COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE

CON UNA CIRCOLARE LA MOTORIZZAZIONE PRECISA GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE

Premessa – Per le aziende l’obbligo ex art. 94 c. 4-bis D.Lgs.285/92 di registrare alla Motorizzazione civile e annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto diverso dall’intestatario che dispone del veicolo per più di 30 giorni non scatterà se l’auto aziendale è in uso come fringe benefit o come mezzo di servizio (anche solo parzialmente). Questo è quanto chiarito dalla circolare prot. n. 23743, emanata dalla direzione generale della Motorizzazione (divisione 5) lunedì 27 ottobre.

Obbligo - Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

Circolare motorizzazione – Tale obbligo scatterà tra pochi giorni (più precisamente, il prossimo 3 novembre). Nel caso dei rapporti tra società, soci e dipendenti, la questione diventa più complessa. Così, la Motorizzazione è intervenuta lunedì 27 ottobre con una circolare di chiarimento (circolare prot. n. 23743).

Auto aziendali – Al riguardo è necessario preliminarmente ricordare che le casistiche che si possono verificare in una azienda sono le seguenti: concessione al dipendente/amministratore di un veicolo per uso esclusivamente aziendale; uso esclusivamente personale; uso sia ai fini aziendali sia ai fini personali (uso “promiscuo”). L’uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali e aziendali, origina un cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.

Chiarimenti – Circa gli obblighi di comunicazione della auto in comodato la circolare in oggetto ha chiarito che il comodato (quindi l’obbligo di comunicazione) sussiste quando c’è un utilizzo “esclusivo e personale” e “a titolo gratuito” dell’auto. Il che è escluso nel caso del fringe benefit (qui non c’è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell’utilizzo promiscuo.

Scadenza - Alla scadenza del comodato, non sono necessarie ulteriori dichiarazioni o annotazioni, in quanto si presume che il veicolo rientri nella disponibilità dell’azienda, che comunque sarà tenuta a farne comunicazione alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata. Ma, se entro 30 giorni da tale interruzione affida il veicolo a un’altra persona, basta annotarne il nome, senza registrare la cancellazione dell’utilizzatore precedente.